

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E L'ISTITUTO AIAS ONLUS CONCERNENTE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI. BIENNIO 2022 – 2023

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata altresì "Azienda", con sede legale in Pisa – 56124 Via Cocchi 7/9 (C.F. e P.I. n. 02198590503), nella persona del Direttore Generale, D.ssa Maria Letizia Casani suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Azienda suddetta.

E

L'AIAS Onlus di Massa Carrara, C.F. e P.I. 82000880458 con sede in Massa Via delle Pinete, 348, nella persona del presidente e legale rappresentante Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede AIAS, di seguito indicato anche come Istituto.

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (c.d. decreto delegato), recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

- l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

- l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

- l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù, del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i. recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 del succitato decreto delegato e che al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di ne goziazione effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale Toscana (DGRT) n. 551/2011 nella parte in cui individua la collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978, per una corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con “Disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e/o disturbi psicopatologici”
- la delibera DGRT n° 776/2008 con la quale sono state stabilite le tariffe per la remunerazione della prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera (ex art. 26 Legge 833/78) da valere per il triennio 2008/2010;
- la delibera DGRT n. 1476/2018 “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 - 2020 – 2021 e tuttora vigente.

PREMESSO

- Che l’AIAS Onlus di Massa Carrara è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria dal Comune di Massa con Atto 94/00 del 21.3.2005 per la sede di Via delle Pinete, 348 a Marina di Massa ed è accreditata, con Decreto Dirigenziale Regionale n° _____ del _____, come presidio di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e come centro ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale;

PREMESSO ALTRESI’

- Che a seguito degli accordi intercorsi tra Istituto Accreditato e Azienda, verificate le necessità assistenziali del territorio ed a seguito di verifica positiva dei requisiti previsti si condivide di aggiornare il precedente contratto sottoscritto nel 2018 e successivi rinnovi definendo con il presente accordo contrattuale i volumi massimi in termini economici.

TUTTO CIO’PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO FRA LORO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'USL Toscana nordovest, in virtù del presente contratto, si avvale dell'accreditato AIAS per le prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ed in particolare:

1.1 Riabilitazione extraospedaliera ex art.26 a favore di residenti in Zona Apuane e Zona Lunigiana, in regime semiresidenziale estensivo, ambulatoriale e domiciliare;

1.2 Riabilitazione extraospedaliera ex art.26 a favore di residenti in altre Zone della Toscana, con particolare attenzione alla Zona Versilia, in regime semiresidenziale estensivo e ambulatoriale, con esclusione del setting domiciliare;

1.3 percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (cosiddetto percorso 2) di cui all'allegato A della DGRT 595/2005, rese a favore degli infortunati INAIL ;

1.4 Trasporto ex DRG 3188/1993 per residenti ASL

Le parti evidenziano che in relazione alla riabilitazione extraospedaliera ex art.26 in regime semiresidenziale estensivo è in corso una revisione dei percorsi, anche alla luce del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017, che porteranno alla definizione di un progetto sperimentale sui Percorsi di lungoassistenza riabilitativa semiresidenziale.

ART. 2 – TARIFFE

Le tariffe applicate per le prestazioni ex art. 26 sono quelle previste dalle delibere GRT n° 776/2008 e GRT 1476/2018

Per il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione (Percorso 2) le tariffe di riferimento sono contenute nel Nomenclatore tariffario regione fatti salvi eventuali sconti ove dovuti per legge .

Per i trasporti si fa riferimento al successivo art. 4.

ART. 3 TETTI ECONOMICI

3.1 TETTO ECONOMICO ANNUALE 2022

3.1.1. Per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26, il tetto economico massimo annuo è fissato in € 1.683.909,36 (comprensivo di € 124.500,00 derivanti dal superamento delle prestazioni integrate)

Le parti concordano che nell'ambito del tetto suddetto sarà assegnato un importo massimo di € 43.311,00 per prestazioni di cui al punto 1.2 del precedente art.1.

Le parti concordano di definire entro il 30 marzo 2022 le modalità di utilizzo del budget stabilendo un'indicativa ripartizione del budget complessivo fra le tipologie dei setting

assistenziali (semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare) e dei destinatari (portatori di disabilità fisiche o psichiche, persone adulte o in età evolutiva)

In riferimento alle prestazioni ex art.26, i tetti di spesa massimi individuati sono da intendersi al netto di quanto previsto per la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino utente.

Si intende che, fermo restando il tetto economico assegnato, le prestazioni di cui al punto 1.1 del precedente art.1 sono tra loro compensabili.

3.1.2. Per le prestazioni di cui al punto 1.2 del precedente art.1 (percorso 2) è stabilito un tetto complessivo di € 17.978,00 lordo ticket.

Per il percorso 2, il budget è da intendersi al lordo della compartecipazione (dunque al valore lordo di produzione) .

ART. 4 TRASPORTO

Per il servizio di trasporto l'Azienda riconoscerà Euro 7,45 per il trasporto effettivamente effettuato a favore del paziente residente USL Nordovest, nel limite del tetto economico complessivo delle prestazioni concordato per il singolo anno.

Alla fattura annuale fine anno relativa al rimborso dei trasporti effettuati dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle persone e del numero di trasporti effettuati sottoscritto dal legale rap presentante. L'importo relativo ai trasporti è compreso nel tetto complessivo indicato al precedente articolo.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alle attività di cura e riabilitative è consentito a tutti i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite indipendentemente dal riconoscimento dello stato di invalidità, previo pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) se dovuto, con la seguente modalità:

Prestazioni ex art. 26 a favore residenti nel territorio ASL Toscana NO

L'accesso alla Struttura avviene a seguito di:

- prescrizione di un Medico specialista di branca o Medico fisiatra dipendenti del SSN, su apposito modulo in uso presso l'Azienda;
- validazione/autorizzazione della prescrizione da parte del Medico aziendale competente per materia;
- invio della documentazione suddetta all'Istituto per la predisposizione e realizzazione del Piano riabilitativo individuale (PRI)

Prestazioni ex art. 26 a favore residenti nel territorio ASL Toscana Centro e ASL Toscana Sud Est

L'accesso alla Struttura avviene a seguito di:

- prescrizione di un Medico specialista di branca o Medico fisiatra dipendenti del SSN

che comprende apposito PRI validato/autorizzato dall'Azienda USL di provenienza;
- invio della documentazione suddetta all'Istituto per la realizzazione del PRI

Prestazioni "percorso 2" a favore infortunati INAIL

Le prestazioni rese a favore di infortunati INAIL avvengono a seguito di prescrizione di INAIL/Medico di medicina generale, con accesso diretto alla Struttura.

La Struttura si impegna ad applicare per l'accesso eventuali ulteriori disposizioni regionali o ATNO e la relativa modulistica.

Si impegna altresì a concludere il trattamento entro la data stabilita nel piano. I trattamenti effettuati in maniera non conforme al piano non verranno riconosciuti agli effetti economici.

ART. 6 COMPARTECIPAZIONE SANITARIA

Per le prestazioni elencate nel presente contratto si applica la normativa generale di partecipazione alla spesa sanitaria.

L'utente dovrà provvedere prima dell'erogazione della prestazione a regolarizzare il pagamento del ticket se dovuto. L'Istituto è tenuto alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket prima dell'erogazione della prestazione, ove dovuto.

L'Istituto è tenuto a verificare le eventuali esenzioni e a rendicontare mensilmente con le stesse modalità indicate all'art.9 le quote di esenzione e di compartecipazione.

ART. 7 INFORMAZIONE DELL'UTENTE E STRUMENTI DI TUTELA

1. L'Istituto Accreditato si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario.
2. L'Accreditato riconosce il diritto alla tutela dell'Utente e collabora con la commissione mista conciliativa dell'Azienda stessa. L'Accreditato si impegna altresì a condurre i rapporti con il cittadino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e di riservatezza. L'Istituto Accreditato si impegna a dare congruo avviso all'utenza ed all'Azienda di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni con parti colare riferimento al periodo estivo e natalizio. Eventuali chiusure di servizi, che superino i 30 gg. consecutivi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Azienda e dalla stessa espressa mente autorizzate.

ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE EFFETTUATE DALL'AZIENDA

1. L'Azienda si riserva e l'Accreditato favorisce, in ordine all'attività svolta presso la struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, attività di controllo e vigilanza sul rispetto del presente accordo contrattuale e, più in generale, su tutte le attività svolte per conto del SSN, nonché sulla qualità dell'assistenza, sulla appropriatezza delle prestazioni rese e sugli aspetti di carattere amministrativo. Si conviene, altresì, che l'Azienda potrà procedere a controlli mediante la diretta verifica sul posto ove avvengono le prestazioni, da parte della competente struttura aziendale. L'Accreditato metterà a disposizione del servizio la documentazione sanitaria e tutti i registri e i documenti alla cui compilazione la stessa è

obbligatoria mente tenuta. Il Dipartimento di riabilitazione dell' Azienda USL Toscana Nord Ovest riserva di verificare in qualunque momento l'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle diverse Strutture.

3. Eventuali contestazioni e/o modifiche sulle prestazioni che intervengano durante la fase di controllo, saranno oggetto di fatturazione aggiuntiva o nota di credito da compensare o stornare sulle fatture non ancora liquidate.

ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte per tipologia e in base alla residenza degli assistiti.

In particolare dovranno essere inviati distinti rendiconti:

- riabilitazione ex art.26 ambulatoriale e domiciliare per adulti e minori ortopedici (ambito territoriale Massa);
- riabilitazione ex art.26 a favore residenti altre Zone Toscana (punto 1.2 art.1)
- percorso 2 a favore infortunati INAIL;
- prestazioni riabilitazione ex art.26 ambulatoriale e domiciliare età evolutiva Zona Apuana
- prestazioni riabilitazione ex art.26 ambulatoriale e domiciliare età evolutiva Zona Lunigiana
- prestazioni in regime semiresidenziale (ambito territoriale Massa);

I rendiconti dovranno distinguere le prestazioni effettivamente erogate in base alla residenza degli assistiti e alla tipologia di attività allegando i piani riabilitativi autorizzati e riepiloghi analitici delle prestazioni erogate con l'indicazione dei seguenti elementi:

cognome, nome ed indirizzo dell'utente

tipologia, quantità, costo unitario e costo totale delle prestazioni

esenzione/pagamento Ticket

Le fatture per le prestazioni erogate dovranno essere articolate e distinte sulla base di quanto sopra indicato per l'elaborazione dei rendiconti sulla base di specifici accordi fra i competenti uffici ATNO e AIAS.

Per i trasporti dovrà essere emessa fattura specifica a chiusura contabile dell'attività.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

ART. 10 FLUSSI INFORMATIVI

1. L'Istituto Accreditato si impegna alla regolare alimentazione, compilazione, trasmissione, con cadenza mensile, dei flussi informativi previsti da Regione Toscana per tutte le prestazioni erogate

2. L'Accreditato deve garantire il soddisfacimento dei debiti informativi previsti dalle normative e dalle disposizioni aziendali e si impegna altresì all'utilizzo del gestionale REX, o altro gestionale in uso, secondo le indicazioni della USL Toscana nord ovest. Di conseguenza l'Azienda si riserva di rivalersi sulla Accreditato, qualora non ottemperi al suddetto invio nei termini stabiliti o trasmetta dati errati secondo la procedura regionale di controllo.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

- ART. 12 – INADEMPIENZE

Ove si verificassero, da parte dell'Istituto Accreditato, inadempienze gravi rispetto agli impegni assunti con il presente atto, la Direzione dell'Azienda procederà ex art. 1454 cc ad intimare a mezzo lettera raccomandata a/r l'esatto adempimento entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. L'inosservanza di quanto stabilito agli art. 13 comporta la sospensione della liquidazione. L'inadempimento degli obblighi assunti agli artt. 3 4 5 10e 12 comporta la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cc.

Art.13 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa

ART. 14 – DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente contratto ha validità per il biennio 2022/2023 e potrà essere rinnovato, a richiesta dell'Azienda per un ulteriore biennio. Il Budget economico viene definito per la sola annualità 2022. All'inizio di

ciascun anno l'azienda comunicherà il budget per l'anno di riferimento .

2. Le variazioni al presente contratto, a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, od altre disposizioni nazionali e/o regionali, si intendono immediatamente applicabili senza necessità di ulteriore formalizzazione.

3. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono a carico dell'Accreditato.

ART. 15 CODICE ETICO

L'Accreditato dichiara di aver preso visione del codice etico e successivi aggiornamenti della USL Toscana nord ovest approvato con determinazione n. 65 del 2/2/2018 e n. del (Aggiornamento) di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

ART. 16 – TRASPARENZA E INTEGRITA'

L'accreditato è consapevole, accetta ed autorizza l'azienda alla pubblicazione integrale del presente contratto e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza della USL Toscana nordovest nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ed in particolare alle linee guida ANAC per la parte di competenza.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Pisa, _

Per l'Azienda USL
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Letizia Casani

Per l'Istituto Accreditato Il Legale Rappresentante Sig. Dr.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 29/12/2021 15:49:10

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265